

Accertamento velocità con scout speed: ultime sentenze

Obbligo di preventiva informazione agli automobilisti in caso di strumenti di rilevamento in modalità dinamica; nullità del verbale di accertamento elevato per eccesso di velocità tramite apparecchiatura elettronica mobile.

Scout speed: multa per eccesso di velocità

Lo scarso traffico può salvare l'automobilista dal ricevere una multa per eccesso di velocità rilevata dallo scout speed in modalità dinamica, cioè piazzando l'apparecchio su un'auto di servizio in movimento, inoltre questo non può giustificare a prescindere la non immediata contestazione della violazione compiuta alla regola fissata dal Codice della strada.

Tribunale Reggio Emilia sez. II, 4 giugno 2020

Verbale di accertamento per eccesso di velocità: nullità

È da considerarsi illegittimo, e dunque nullo, il verbale di accertamento elevato per eccesso di velocità rilevata a mezzo di apparecchiatura elettronica mobile (c.d. scout speed), se nel verbale di contestazione dell'infrazione non sono indicati gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo. Ciò in quanto l'omessa indicazione dell'atto prefettizio integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa, non rimediabile nella fase eventuale di opposizione.

Giudice di pace Reggio Emilia, 23 gennaio 2019, n.57

Cosa sono gli Scout speed

Gli Scout Speed sono nuovi modelli di autovelox installati su auto civette della polizia che funzionano anche se il mezzo della polizia su cui è installato è in movimento. Qualora questi apparecchi siano utilizzati per controllare il rispetto dei limiti di velocità stradale, occorre che vengano rispettate le stesse regole previste per i rilevamenti eseguiti con apparecchi che perseguono tale funzione, come ad esempio gli autovelox o i telelasar. Di conseguenza, lo Scout Speed deve essere preannunciato ai conducenti con un sufficiente anticipo, adoperando un'ideale segnalazione stradale (circostanza non verificata nella fattispecie), in conformità a quanto previsto dall'art. 142, comma sesto, Codice della strada, di certo prevalente sull'art. 73, dell'Allegato 1 della Circolare ministeriale allegata al decreto ministeriale n. 282 del 2017, secondo cui sarebbe esclusa l'obbligatorietà della segnalazione (con cartello ben visibile) della rilevazione della velocità tramite Scout Speed, dato che il rango della norma contenuta nel Codice della Strada è superiore e, dunque, prevalente rispetto alla disposizione contenuta nella citata circolare che ha rango e fonte subordinata.

Giudice di Pace Bergamo, Civile, Sentenza 11 dicembre 2019 n. 1049

Scout speed: l'obbligo di preventiva segnalazione agli automobilisti

I dispositivi di controllo della velocità dei veicoli operanti in maniera dinamica rientrano tra le "postazioni" di cui all'art. 142, comma 6-bis, Codice della strada; di conseguenza, alla luce della ratio di tutela sottesa alla normativa vigente in materia, non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere che detti dispositivi, e quindi anche gli scout speed, siano esenti dall'obbligo di preventiva segnalazione (in difformità da tutti gli altri dispositivi elettronici, fissi e mobili, aventi la medesima funzione).

Tribunale Paola, 22 novembre 2018

Accertamento automatico della velocità con scout-speed

Rientra, tra tale ipotesi di contestazione differita della violazione al codice della strada, l'accertamento automatico della velocità c.d. scout-speed, cioè in modalità dinamica ed alla presenza dell'operatore di polizia.

Tribunale Modena sez. I, 28 dicembre 2017, n.2267

Superamento dei limiti di velocità

È illegittima la sanzione amministrativa inflitta per il superamento dei limiti di velocità, qualora l'utilizzo del dispositivo "scout speed", per il rilevamento della velocità, sia avvenuto in assenza di preventiva segnalazione.

Tribunale Belluno, 12 ottobre 2017

Installazione dei dispositivi tecnici di controllo

In tema di accertamento di violazioni dei limiti di velocità attraverso l'apparecchiatura denominata "autovelox", le disposizioni che impongono di dare preventiva informazione agli automobilisti dell'installazione dei dispositivi tecnici di controllo non prevedono un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma sono finalizzate "ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione". Non è ragionevole derogare a tale principio generale nel caso di utilizzo di strumenti di controllo in movimento (nel caso di specie tramite apparecchio "Scout speed").

Tribunale Belluno, 12 ottobre 2017, n.535

Scout speed: obbligo di segnalazione e operatività

La disposizione di cui all'art. 142, del Codice della strada, al comma 6 bis (inserito dal D.L. n. 117 del 2007 convertito, con modificazioni, nella legge n. 160 del 2007), nella parte in cui prevede l'obbligo generale di preventiva segnalazione, si riferisce indistintamente a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e, dunque, sia alle postazioni fisse sia alle postazioni mobili, nelle quali vanno ricomprese anche le postazioni dinamiche o in movimento (quale il dispositivo Scout speed), sebbene non ancora esistenti all'epoca di entrata in vigore della disposizione. Ne

consegue che le modalità di impiego, già stabilite dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 agosto 2007, ed ora dall'art. 7.3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 13 giugno 2017. n. 282, secondo il quale nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento, anche ad inseguimento, non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte subordinata, all'obbligo di preventiva segnalazione, previsto in via generale da un atto normativo di grado legislativo, quale l'art. 142, comma 6 bis, del Codice della strada. Di talché, il dispositivo Scout speed, costituente valido strumento per individuare gli autoveicoli privi di copertura assicurativa o non sottoposti alla revisione obbligatoria, laddove utilizzato per controllare il rispetto dei limiti di velocità stradale, soggiace all'applicazione delle regole previste per tutti i rilevamenti eseguiti con dispositivi aventi quella medesima funzione, i quali, pertanto, devono essere preannunciati ai conducenti con sufficiente anticipo, mediante idonea segnalazione stradale.

Tribunale Belluno, 12 ottobre 2017, n.535

Accertamento con scout speed: legittimità

Deve ritenersi regolare il sistema di accertamento automatico della velocità cd. "scout speed" alla stregua della previsione normativa di cui all'art. 201, comma 1-bis, lett. e), che consente l'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità e che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Tribunale Modena, sezione 1, civile, sentenza 28 dicembre 2017 n. 2267